

Pistoia, 05/03/2020

A tutti i soci

Bonus Pubblicità 2020

L'art. 57-bis, DL n. 50/2017, c.d. "Manovra Correttiva", ha introdotto uno specifico credito d'imposta connesso con le "campagne pubblicitarie" poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi in un determinato periodo, le cui disposizioni attuative sono contenute nel DPCM n. 90/2018.

Merita evidenziare che:

- sono ammesse al c.d. "Bonus pubblicità" le spese sostenute per l'acquisto di **spazi pubblicitari/ inserzioni commerciali** effettuate tramite stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line" ovvero emittenti televisive / radiofoniche locali (analogiche o digitali);
- per accedere al credito d'imposta è necessaria la sussistenza di un "**investimento incrementale**", ossia che l'ammontare complessivo dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sugli "stessi mezzi di informazione" dell'anno precedente.

Con il Provvedimento 31.7.2018, il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha approvato il modello utilizzabile per beneficiare del credito d'imposta in esame, da presentare esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (Informativa SEAC [3.8.2018, n. 238](#)).

L'art. 3-bis, DL n. 59/2019, c.d. "Decreto cultura e sport" ha reso **strutturale** (a regime) il bonus in esame.

Possono accedere all'agevolazione in esame **imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi** a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.

Il credito d'imposta in esame è previsto per l'**acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali** effettuate tramite:

- **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche "on line";
- **emittenti televisive / radiofoniche locali** (analogiche o digitali).

Al fine dell'agevolazione:

- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Risultano **escluse** le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

- televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Per beneficiare dell'agevolazione in esame è necessaria la sussistenza di un **“investimento incrementale”**, ossia che l'ammontare dell'investimento effettuato sia superiore almeno dell'1% di quello sugli **“stessi mezzi di informazione”** dell'anno precedente.

Come disposto dal Decreto attuativo l'incremento percentuale va riferito agli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui predetti mezzi di informazione.

Considerata la necessaria sussistenza di un **“investimento incrementale”**, sono **esclusi dall'agevolazione i soggetti che non hanno sostenuto nell'anno precedente alcuna spesa pubblicitaria**.

Il credito d'imposta in esame è concesso **“nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati”**.

I relativi limiti di spesa sono distinti per:

- investimenti sulla **stampa** (anche **“on line”**);
- investimenti sulle **emittenti radio – televisive**.

L'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L'effettivo sostenimento delle spese va attestato da un **“soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità”** delle dichiarazioni o da un **Revisore legale** dei conti.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24 (utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate) dopo la pubblicazione dell'elenco definitivo dei soggetti ammessi al bonus (codice tributo **“6900”**).

Si rammenta che il bonus in esame, come disposto dall'art. 1, comma 762, Finanziaria 2019, va utilizzato nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli **aiuti “de minimis”** di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013.


CUMULABILITÀ

L'agevolazione in esame è **alternativa e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee **“salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità”** dell'agevolazione stessa.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE 2020

Come previsto dall'art. 5, DPCM n. 90/2018, i soggetti interessati devono presentare, nel periodo **1.3 – 31.3 di ciascun anno**, un'apposita **istanza telematica**, da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello.

Pertanto, **per il 2020**, la **“Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”**, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare (a carattere “prenotativo”) **va presentata dall’1.3 al 31.3.2020**.



La determinazione del credito d’imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Tale **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**, con riferimento agli investimenti effettuati **nel 2020**, **va trasmessa dall’1.1 al 31.1.2021**.

Per ulteriori informazioni o necessità, rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale.